COMUNE DI BELLINO



PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne **12020 Bellino** Codice fiscale – Partita IVA 00534820048 Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

ORDINANZA n. 10/2010

"OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI".

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in relazione alla non corretta detenzione di cani sul suolo pubblico o in luoghi aperti al pubblico con conseguenti rischi per l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla presenza di cani nei luoghi pubblici, in particolare nelle Borgate di questo Comune che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

Atteso che è necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici ed in particolare, nelle Borgata di questo Comune, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola;

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Vista la Legge 267/2000

Visto il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni:

Visto l'art. 16 della legge nr° 3 del 16 Gennaio 2003;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- A) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- B) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferire a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.

Art. 2 CONDOTTA DEI CANI

- a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE;
- b) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute del 03.03.2009;
- d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri.

Art. 3 SANZIONI

La violazione dell'art 1 lettera "A e B" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 500,00;

La violazione dell'art. 2 lettera "A - B - D " comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

La violazione dell'art. 2 lettera "C" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da \in 60,00 a \in 500,00.

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA;

Nel caso di violazione dell'art. 2 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Gli organi di polizia sono preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina; Le disposizione di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 16.11.2010

IL SINDACO

(MUNARI Mario)